

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELL'OIV-RER, ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DEGLI ENTI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3-BIS, LETT. C, DELLA L.R. 43/2001 E DELL'AGENZIA REGIONALE DI PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE)

La Giunta regionale con deliberazione n. 1303/2020 del 5/10/2020 ha approvato il seguente schema di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina quale componente dell'OIV-RER, Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c, della l.r. 43/2001 (Agenzia Regionale per il Lavoro, Agenzia regionale per il Diritto agli studi superiori (ER.GO), Consorzio Fitosanitario di Parma, Consorzio Fitosanitario di Piacenza, Consorzio Fitosanitario di Modena, Consorzio Fitosanitario di Reggio-Emilia) e dell'Agenzia Regionale di Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), composto da tre componenti esterni dotati di elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi descritti, e riportati in calce alla presente scheda.

NOMINA, DURATA CESSAZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI

La nomina viene deliberata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto dei criteri definiti dal RR 2/2019 "Regolamento per il funzionamento degli Organismi di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazione Regionali" e nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere.

I componenti degli OIV restano in carica per tre anni, il relativo incarico può essere rinnovato per una sola volta.

I componenti degli OIV cessano dall'incarico per:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) dimissioni volontarie. In caso di dimissioni deve essere garantito, di norma, un preavviso minimo di trenta giorni;
- c) decadenza per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7 del regolamento regionale.

I componenti degli OIV sono revocati dalla Giunta regionale in caso di grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

Il componente da nominare in sostituzione del componente dimissionario o revocato è individuato dalla Giunta tra i candidati risultati idonei alla selezione, ovvero, in mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui all'art 6 del regolamento regionale.

Il componente nominato in sostituzione di componenti cessati anticipatamente dall'incarico o revocati permane in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

Per lo svolgimento della funzione di componente degli OIV occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

- 1 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- 2 godere dei diritti civili e politici;
- 3 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

b) di competenza ed esperienza:

- 1 possesso del diploma di laurea conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento.
- 2 possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'attività svolta come componente di OIV di altra Amministrazione.

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati componenti degli OIV:

- a) soggetti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Regione o con gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni o che abbiano avuto tale rapporto nei tre anni precedenti la nomina;
- b) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- c) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo;
- d) coloro i quali:
 - 1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - 2) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
 - 3) abbiano riportato, quali dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - 4) siano stati componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione o degli Enti presso cui l'OIV esercita le sue funzioni nel triennio precedente la nomina;
 - 5) si trovino, riguardo all'attività che sono chiamati a svolgere, nei confronti della Regione o degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado, fermo restando l'obbligo, prima di ogni seduta, di comunicare, sottoscrivendo apposita dichiarazione, eventuali conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
 - 6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano la Regione o gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente con:
 - a) il Presidente, gli assessori e i consiglieri, ovvero, per quanto riguarda gli altri Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni, con i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

- b) dirigenti in servizio nell'ente Regione o nei restanti Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 8) abbiano svolto attività professionale non occasionale a favore della Regione e degli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 9) siano revisori dei conti presso la Regione e presso gli Enti per i quali l'OIV esercita le sue funzioni;
 - 10) siano già componenti dell'OIV-SSR
 - 11) abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio.
2. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti degli OIV coloro che siano già membri di analoghi Organismi presso altre amministrazioni, sempre che il numero dei predetti Organismi ovvero dei dipendenti delle Amministrazioni presso cui gli stessi operano non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnati.
 3. L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere dichiarata in una nota allegata alla manifestazione di interesse e confermata, con uguale dichiarazione scritta, all'atto del conferimento dell'incarico a componente dell'OIV.
 4. Qualora, nel periodo di vigenza dell'incarico, dovesse venire meno uno dei requisiti di nomina ovvero insorgere una causa di inconfiribilità o incompatibilità, il componente provvederà a darne immediata comunicazione al Gabinetto del Presidente della Giunta
La mancata comunicazione costituisce grave inadempienza da parte del componente dell'OIV, rispetto alla quale la Giunta valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, le azioni da promuovere.
 5. La sopravvenuta carenza di requisiti e l'insorgere di una causa di inconfiribilità comporta la decadenza immediata dall'incarico.
 6. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente dell'OIV decade dall'incarico, decorso il termine di quindici giorni dall'insorgere della causa di incompatibilità, allorché quest'ultima non sia stata nel frattempo rimossa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E PROCEDURA PREVISTA

Coloro che sono interessati possono far pervenire il Modulo di manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV, unitamente al proprio curriculum vitae e alle altre informazioni richieste, debitamente compilato utilizzando il modello predisposto a tal fine, firmato e datato e completo di tutte le parti.

Il Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere trasmesso **entro 15 giorni (da calendario) dalla pubblicazione sul BURERT del presente avviso** tramite Posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo di PEC: capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it con indicazione nell'oggetto: **"Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Emilia-Romagna"** e **allegando il curriculum vita**;

La manifestazione di interesse e il Curriculum, devono essere, pena l'irricevibilità:

1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale
ovvero
2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data di spedizione, se invece il messaggio è inviato da una casella di posta non certificata fa fede la data di ricezione nella casella di PEC dell'Amministrazione.

La commissione esaminatrice, nominata dal Capo di Gabinetto in qualità di Struttura competente per l'OIV-RER analizzerà la documentazione ricevuta ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed eventuale potrà invitare a un colloquio i candidati, secondo modalità da definirsi anche sulla base della numerosità dei medesimi;

Al termine dell'istruttoria verrà trasmesso dalla Commissione al Gabinetto del Presidente l'esito della

valutazione con l'individuazione di un elenco di candidati risultati idonei e di una terna di nominativi da sottoporre alla Giunta;

Nomina dell'OIV-RER da parte della Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa con contestuale individuazione del componente con funzioni di Presidente.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

All'atto di accettazione dell'incarico a componente dell'OIV il nominato provvede, tramite dichiarazione scritta, a confermare l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come sopra elencate.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

COMPENSO ATTRIBUITO

Al Presidente dell'OIV-RER viene attribuito un compenso pari a 18.000,00 Euro annui, oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti e agli altri componenti dell'OIV-RER viene attribuito un compenso pari a 16.000,00 Euro annui oltre a contributi previdenziali e IVA se e in quanto dovuti, in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale nella citata delibera n. 1303/2020;

Il compenso sarà liquidato trimestralmente, su presentazione:

- di idonea documentazione fiscale e di relazioni comprovanti l'avvenuto svolgimento delle attività previste per l'incarico.

COMPITI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

All'OIV-RER sono assegnati, per gli enti di competenza i seguenti compiti e funzioni:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto, e in particolare:
 - 1) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione della performance organizzativa;
 - 2) la validazione, attraverso l'espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e indicatori da utilizzare nel processo di valutazione delle prestazioni dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto;
 - 3) il supporto tecnico alla elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto coerenti con le norme contrattuali collettive e decentrate;
 - 4) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;
 - 5) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, secondo le modalità previste nell'ambito di ciascun Ente, e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una rela-

- zione annuale sullo stato del sistema stesso, evidenziando eventuali criticità e formulando in tal caso proposte correttive all'organo politico;
- d) il supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione delle azioni gestionali;
 - e) la validazione degli obiettivi individuali, relativi target e indicatori, assegnati ai dirigenti di vertice;
 - f) la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
 - g) la validazione della Relazione sulla performance e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - h) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" da successive leggi statali, in particolare:
 - 1) il parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
 - 2) la verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. L'OIV-RER è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei relativi componenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la decisione è rinviata a una seduta successiva.
2. L'OIV-RER esercita i compiti e le funzioni mediante la predisposizione di pareri, relazioni, attestazioni, linee guida e di indirizzo.
3. L'OIV-RER ha sede e si riunisce, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna; in relazione alle attività da svolgere, possono riunirsi presso gli Enti per i quali esercitano le loro funzioni. E' altresì possibile, in casi di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare di cui va dato atto nel verbale, tenere le riunioni in modalità telematica, attraverso la partecipazione da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.
4. La prima seduta dell'OIV-RER è convocata dal Capo di Gabinetto; le successive convocazioni avvengono a cura del Presidente dell'OIV-RER per il tramite della struttura tecnica di supporto prevista dall'art. 12 del regolamento. L'OIV-RER si riunisce almeno una volta al mese e di ogni riunione viene redatto il verbale che viene sottoscritto dai presenti contestualmente ovvero nella riunione successiva.
5. Nell'esercizio della sua funzione, l'OIV-RER ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d'interesse.

Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in base a norme di legge o di

regolamento.

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'OIV e la documentazione relativa saranno pubblicati sul sito Internet regionale: www.regione.emilia-romagna.it, sezione "**Leggi Atti Bandi**" - voce "**Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi**", sezione "**Altri Avvisi Pubblici**". Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di manifestazione d'interesse.

Gli atti di nomina degli incaricati, i loro curricula ed i compensi, e la relativa richiesta saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, alla sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del procedimento è dott. Andrea Orlando, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta mail: CapoDiGabinetto@Regione.Emilia-Romagna.it

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo mail capodigabinetto@regione.emilia-romagna.it oppure tel.051-5275432; 0515275637.